



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per l'Istruzione

*Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. III*

*Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
Ai Dirigenti Scolastici*

*e, p.c.,  
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP*

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro  
Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro - Div. V*

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro  
Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato*

### **Nota prot. n. AOODGPER 20536 del 23 dicembre 2008**

*Oggetto: Anno scolastico 2007/08. Proroghe e ripristino di contratti di personale ATA e di personale docente su posti con oneri a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

Si fa riferimento alla problematica di cui all'oggetto che nel decorso anno scolastico ha interessato in particolar modo le scuole secondarie di 2° grado per effetto delle nuove e complesse attività di recupero dei debiti scolastici e delle conseguenti operazioni suppletive di scrutinio finale previste al termine dei corsi di recupero medesimi.

Per quanto riguarda il personale ATA con contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le necessità di proroghe verificatesi rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al predetto personale, che disciplina, appunto, i casi in cui non sia possibile consentire, mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative agli esami di stato e, comunque, tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Per quanto riguarda il personale docente, le disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, concernente il recupero dei debiti scolastici, e segnatamente l'art. 8, comma 6 – che prevede l'assegnazione della competenza alla verifica degli esiti dei corsi di recupero al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto allo scrutinio di giugno – ha comportato, nelle scuole ove tali scrutini finali, come di norma, si sono svolti a luglio o agosto, proroghe o ripristino di contratti, per periodi ricadenti nei medesimi mesi di luglio o agosto, nei riguardi dei docenti interessati che avevano originariamente contratti sino al termine delle attività didattiche.



Nelle scuole, poi, ove, per eccezionali e ineludibili necessità organizzative, tali scrutini finali sono stati effettuati nella prima decade di settembre 2008, per il personale docente interessato, sia supplente annuale sia supplente sino al termine delle attività didattiche, si è reso necessario un supplemento contrattuale per i giorni di settembre impegnati in tali scrutini; si precisa che tale attività e le conseguenti contrattualizzazioni, ancorché ricadenti nel periodo del nuovo anno scolastico 2008/09, devono comunque essere riferiti funzionalmente a operazioni finali dell'anno scolastico 2007/08.

Per entrambe le situazioni di personale ATA e di personale docente sopraevidenziate e per i conseguenti periodi di ultrattività contrattuale resisi necessari e attivati, trattasi di adempimenti obbligatori e non opzionali per le scuole che si verificano, secondo le disposizioni in materia vigenti, su posti con oneri a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze e i cui ulteriori oneri contrattuali non possono che seguire la medesima assegnazione.

La presente nota è stata concordata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*Il Direttore Generale:* Luciano Chiappetta